KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000455.17-07-2025.h.10:55

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, *"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62, *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, recante il "*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016*", in particolare l'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), in materia di "*Disabilità gravissime*";

VISTO l'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024), come modificato dall'art. 12, comma 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025), recante "*Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima*", che così dispone: "*1. In via sperimentale, al fine di*

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Arrivo N. 62370/2025 del 04-09-2025
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»";

VISTO il D.M. 27 settembre 2024, n. 1604, recante "*Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 - Criteri di riparto del fondo destinato al contributo per il diritto allo studio in favore degli studenti universitari con disabilità e con necessità di sostegno intensivo*";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", in particolare la "*Tabella 11 - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*" laddove prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro sul capitolo 1826/PG1 per l'anno 2025;

CONSIDERATA la necessità di implementare ulteriormente, con erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'università e della ricerca, la tutela del diritto allo studio degli studenti universitari in condizione di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, attraverso un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi;

RITENUTO necessario adeguare le previsioni del citato D.M. 27 settembre 2024, n. 1604, a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dall'art. 12, comma 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025);

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Arrivo N. 62370/2025 del 04-09-2025
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l'anno 2025, istituito dall'art. 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e ss.mm.ii,. nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, con dotazione di 2 milioni di euro sul capitolo 1826/PG1, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016), iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Il fondo è finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Arrivo N. 62370/2025 del 04-09-2025
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Articolo 2
(Ammontare degli importi erogabili)

1. La misura a sostegno degli studenti affetti da disabilità gravissima, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, consiste in un contributo in denaro (assegno di cura) forfetario di € 10.000,00 per l'anno accademico 2025-2026, quale rimborso di costi sostenuti per l'assistenza da parte di personale qualificato, scelto dall'interessato o dalla famiglia, realizzata attraverso un regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.

Articolo 3
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Ciascun organismo per il diritto allo studio, competente per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche e interessato ad offrire l'opportunità di cui al presente decreto ai propri studenti, provvederà a pubblicare il bando per l'assegnazione del beneficio agli studenti ad esso iscritti.
2. Il bando di cui al precedente comma 1 indicherà i termini, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei partecipanti, coerentemente con quanto definito nell'art. 4 e con il rispetto della scadenza di cui all'art 5, comma 2, del presente decreto.

Articolo 4
(Requisiti per l'accesso al beneficio)

1. Possono presentare richiesta per ottenere l'assegno di cura gli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Il beneficio è compatibile con altri benefici e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'organismo per il diritto allo studio per l'a.a. 2025/2026 ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni.

È comunque ammessa l'integrazione delle risorse ministeriali con risorse proprie dei singoli organismi per il diritto allo studio.

Articolo 5
(Modalità di erogazione del beneficio)

1. Le risorse finanziarie destinate all'assegnazione del beneficio verranno attribuite dal Ministero dell'università e della ricerca agli organismi regionali per il diritto allo studio a seguito della comunicazione trasmessa, attraverso apposita piattaforma informatica resa disponibile dal MUR, dagli organismi per il diritto allo studio al Ministero, inerente il numero di studenti aventi diritto.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere effettuata, in applicazione del presente decreto, inderogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2025 alle ore 15, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili.
3. Con riferimento alla Regione Lombardia, considerato l'elevato numero di organismi preposti al diritto allo studio, per ragioni di semplificazione amministrativa e di accelerazione dei procedimenti, la comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire, entro e non oltre il 20 ottobre 2025 alle ore 15, esclusivamente dalla Regione Lombardia che provvederà a raccogliere preventivamente i dati relativi a tutti gli organismi per il diritto allo studio del territorio.
4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 risulti tardiva rispetto alla scadenza prefissata, l'organismo che non ha tempestivamente adempiuto non avrà diritto all'erogazione del contributo ministeriale.
5. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascun organismo per il diritto allo studio l'importo di € 10.000,00 moltiplicato per il numero di studenti aventi diritto, salvo il caso di insufficienza del Fondo disponibile.
In caso di insufficienza del Fondo, il MUR ripartisce le risorse a ciascun organismo per il diritto allo studio in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero di studenti aventi diritto dell'organismo per il diritto allo studio rispetto al numero complessivo di studenti aventi diritto degli organismi per il diritto allo studio.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del MUR.

Il Ministro
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Arrivo N. 62370/2025 del 04-09-2025
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente